



femca cisl

Bergamo

FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI

## **Contratto Gas-Acqua**

### **Malattia ed infortunio extra professionale:**

L'assenza per malattia o per infortunio extra professionale deve essere comunicata all'azienda il giorno stesso dell'inizio della malattia o della sua prosecuzione, all'inizio del normale orario di lavoro, salvi i casi di forza maggiore.

È inoltre necessario comunicare all'azienda, il giorno stesso dell'emissione o comunque entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza o della sua prosecuzione, il numero di protocollo del certificato medico telematico attestante lo stato di infermità. Nel caso in cui il certificato telematico non sia disponibile, il lavoratore è tenuto a far pervenire all'azienda il certificato medico cartaceo al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza.

Il lavoratore deve restare reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

### **Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia:**

Il posto di lavoro viene conservato per il lavoratore non in prova per 12 mesi senza interruzione di anzianità.

Cessa per l'azienda l'obbligo di cui sopra qualora il lavoratore raggiunga, complessivamente, durante l'arco temporale dei 24 mesi precedenti l'ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in caso di diverse malattie. I periodi di ricovero ospedaliero debitamente certificati non danno luogo al raggiungimento dei termini massimi elencati.

Ove il superamento del periodo di conservazione del posto sia avvenuto a seguito di una malattia particolarmente grave, destinato a perdurare dopo il termine, il lavoratore può usufruire, previa richiesta idonea e certificazione scritta, di un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi, durante il quale non decorrono retribuzione e anzianità.